



POLITECNICO DI TORINO

Nota operativa per le operazioni relative all'elezione del COMITATO PARITETICO PER LA DIDATTICA

ART. 1

La presente nota operativa disciplina le elezioni dei membri del Comitato Paritetico per la Didattica secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto e art. 13 del Regolamento Generale di Ateneo.

Rif Statuto art. 23 comma 4. "Il Comitato Paritetico per la Didattica è composto da un docente di ruolo per ogni Dipartimento e un ugual numero di studenti. I componenti sono designati su base elettiva secondo quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo. Il mandato dei docenti dura tre anni ed è rinnovabile; quello degli studenti ha durata biennale..

RGA, art. 13 comma 3. In ogni Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori afferenti eleggono tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato un rappresentante in Comitato. L'elezione avviene a turno unico. La votazione è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto. È eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze.

ART. 2

Indizione

Le votazioni per eleggere in seno al Comitato Paritetico per la Didattica gli 11 componenti, scelti tra i professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato nell'ambito di ciascun Dipartimento, sono indette dal Direttore di ciascuna struttura con apposito provvedimento che ne fissa la data di svolgimento.

ART. 3

Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori afferenti al Dipartimento che risultino in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

L'elettorato passivo è costituito dai professori di ruolo di I e II fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato candidati.

Rif: RGA, art. 13 comma 3: "In ogni Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori afferenti eleggono tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato un rappresentante in Comitato."

ART. 4

(Esclusione dall'elettorato)

Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli articoli 12, 13, 14 e 17 del D.P.R. 382/80. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che siano sospesi dal servizio, anche cautelativamente, per provvedimento penale o disciplinare.

ART. 5

Candidature

Le candidature devono pervenire al Direttore di ciascun Dipartimento, che le raccoglie entro il quinto giorno antecedente la data delle votazioni.

Ogni candidatura deve essere presentata per iscritto da almeno cinque elettori ed essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina. Ogni elettore può sottoscrivere una candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione nel frattempo non abbia rinunciato.

Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano pervenute entro e i termini stabiliti.

Il Politecnico di Torino assicura a tutti i candidati condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di esporre il proprio programma potendo utilizzare appositi locali e di fare uso della posta interna ed elettronica.

ART. 6

Assemblee pre-elettorali

Per dare modo agli interessati di discutere sulle funzioni ed attività del Comitato Paritetico per la Didattica e per consentire la presentazione delle candidature, il Direttore può indire una o più assemblee.

Art. 7

Costituzione dei seggi e Commissioni di seggio

Almeno due giorni prima della data fissata per le votazioni, il Direttore nomina la commissione di seggio. Tale Commissione è composta da tre membri effettivi ed eventuali supplenti, scelti tra i professori di prima e di seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e il personale tecnico-amministrativo. Il componente di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di Presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di Segretario.

Non possono fare parte della Commissione i candidati.

Art. 8

Calendario delle elezioni e modalità di svolgimento delle votazioni

Il provvedimento di indizione delle votazioni definisce gli orari di apertura dei seggi. Le votazioni si possono protrarre oltre l'ora di chiusura sopra indicata fino a che non abbiano esercitato il diritto di voto tutti gli elettori presenti nei seggi.

Le elezioni sono effettuate tramite votazione cartacea. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Al termine delle operazioni di voto ciascuna Commissione di Seggio redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Nel verbale deve risultare il numero degli elettori che hanno votato. Successivamente alle operazioni di scrutinio i verbali devono essere consegnati al Direttore che procede alla proclamazione del candidato eletto.

Art. 9

Validità delle votazioni e incompatibilità

Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto: viene eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze.

Sono incompatibili con la funzione di componente del Comitato le funzioni di: Rettore, Prorettore, Vicerettore o delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, componente di Senato Accademico, di Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, componente del Collegio di Disciplina, Referente di corso di studio, Coordinatore di Collegio e Garante degli Studenti.

Rif. RGA art. 13 comma 2, 3, 4: "2. Le funzioni di Rettore, Prorettore, Vicerettore o delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Collegio di Disciplina, Referente di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, Coordinatore di Collegio, Garante degli Studenti sono incompatibili con quella di componente del Comitato.

3. In ogni Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori afferenti eleggono tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato un rappresentante in Comitato. L'elezione avviene a turno unico. La votazione è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto. È eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze.

4. In caso di sopravvenuta incompatibilità di un componente ai sensi del comma 2, lo stesso decade da membro del Comitato e sono indette elezioni suppletive nel Dipartimento di appartenenza. ”

Art. 10

Ricorsi

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione dei risultati al Direttore del Dipartimento, che deciderà in via definitiva entro i 3 giorni successivi.

I risultati definitivi delle elezioni vengono proclamati con decreto del Rettore.

Art. 11

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, allo Statuto e al Regolamento Generale d'Ateneo.